

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 977

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2006

Norme per la promozione dell'attività espressiva
degli artisti di strada

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia l'arte di strada è stata a lungo regolamentata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed è stata considerata come un mestiere ambulante, al pari di cencioli, venditori ambulanti, facchini, cocchieri e lustrascarpe. Pur iscrivendosi, ai sensi del citato articolo 121, all'apposito registro, l'artista doveva comunicare preventivamente il luogo e la data della sua esibizione all'autorità di pubblica sicurezza e, inoltre, doveva pagare la tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Il carattere vessatorio di tale antiquata regolamentazione era evidente, ed era in netto contrasto con quanto già da tempo avveniva nelle principali città europee. A Parigi, Londra, Amsterdam, gli artisti di strada sono sostanzialmente liberi di esibirsi senza costrizioni, secondo appositi regolamenti che tutelano e promuovono questa peculiare forma di espressività artistica. Al contrario, in Italia, le conseguenze concrete dell'applicazione del citato articolo 121 erano le multe e il sequestro degli strumenti. Il primo e il secondo comma dell'articolo 121 sono stati di recente

abrogati dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311. La disciplina penalizzante alla quale per lungo tempo l'arte di strada è stata sottoposta fa sì, tuttavia, che essa necessiti ancora di valorizzazione e di promozione. L'arte di strada è un'antica e nobile tradizione che consente l'incontro tra esperienze culturali e sociali diverse, che rompe il grigiore e la monotonia della *routine* metropolitana, che restituisce vitalità alle strade e alle piazze delle nostre città.

Con questo disegno di legge ci prefiggiamo di capovolgere il criterio della discriminazione dell'arte di strada: essa verrebbe consentita «nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica» e «senza impedimento per la normale circolazione» (articolo 2). Viene demandata ai comuni l'emanazione di regolamenti, nei quali siano indicati i luoghi dove questa attività non può essere svolta ed i limiti orari e acustici (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'attività musicale, teatrale ed espressiva degli artisti di strada si esercita liberamente, nei limiti fissati dalla presente legge.

Art. 2.

1. L'attività degli artisti di strada è consentita nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle stazioni della metropolitana, nelle isole pedonali ed in altri luoghi di incontro, nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica, senza impedimento per la normale circolazione.

2. L'attività di cui al comma 1 non comporta commercio ambulante né alcuna forma di occupazione permanente di suolo pubblico.

Art. 3.

1. L'indicazione dei luoghi nei quali non può svolgersi l'attività degli artisti di strada e l'eventuale previsione di orari particolari e di limiti di tolleranza acustica sono oggetto di apposito regolamento comunale.

